



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BLAZINA, DEL VECCHIO, PEGORER, SCANU,  
BERTUZZI, GHEDINI e ROILO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2009

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere l'adeguamento economico delle proprie pensioni, adeguamento che riteniamo non sia ulteriormente procrastinabile, considerato che sono ormai passati più di sessant'anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale.

Inoltre l'ultimo effettivo intervento risale per le pensioni dirette al 1991 e per le pensioni indirette addirittura al 1986, cosa che ha comportato una progressiva riduzione del valore reale di questi trattamenti per il divario tra l'inflazione reale e l'adeguamento automatico.

Nonostante la legislazione stessa abbia solennemente sancito il principio dell'equo risarcimento del danno subito da cittadini che hanno sacrificato la loro integrità fisica al servizio della collettività nazionale, i provvedimenti approvati negli ultimi anni sono stati parziali e insoddisfacenti.

Per quanto concerne i trattamenti pensionistici diretti, basti osservare che coloro che hanno perduto il 100 per cento della propria integrità fisica (1ª categoria semplice) percepiscono attualmente solo 691,57 euro e che alle successive categorie, pur tenendo conto di una percentuale di invalidità via via inferiore, spettano somme che non esitiamo a definire irrisorie.

Altrettanto dicasi per le vedove e gli orfani titolari di tabella O ed N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni

di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che percepiscono importi pensionistici per lo più assai lontani da quel 60 per cento della pensione del dante causa riconosciuto ai trattamenti ordinari.

Particolarmente critica è la situazione delle vedove dei grandi invalidi con assegno di superinvalidità che vengono a percepire appena il 16 per cento circa del trattamento del dante causa e che per questo si trovano spesso in grandi difficoltà economiche, dopo aver in molti casi speso tutta la propria vita per stare vicino e dare assistenza al proprio coniuge.

Per questi motivi riteniamo opportuno proporre un aumento del 20 per cento per tutti i trattamenti diretti e indiretti, per l'assegno di superinvalidità e per le indennità di accompagnamento.

Pur consapevoli che gli aumenti previsti dal presente disegno di legge rispondono solo in minima parte alle aspettative dei pensionati di guerra, riteniamo che la loro approvazione, che auspichiamo avvenga celermente in considerazione anche dell'età dei soggetti interessati e della costante e naturale diminuzione delle partite di pensione (attualmente il 15 per cento rispetto all'anno precedente), costituirebbe un primo segnale di una rinnovata attenzione da parte del Parlamento e del Governo alle richieste di una categoria particolarmente benemerita, la cui vita è stata segnata dalle sofferenze arrecate dalla guerra.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, G, M, N ed S annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Gli assegni previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3. Al quarto comma dell'articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, le parole: «pari al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'80 per cento». La disposizione introdotta da presente comma ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2009.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2009, 2010 e 2011, delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

